

Mediazione delegata e conciliazione endoprocessuale; proposta del giudice - Art. 185-bis cp.c. – Tribunale di Roma, sez. XIII civile, ordinanza del Cons. Massimo Moriconi - Responsabilità professionale medica.

Roma 23.9.2013

R.G.. n. 77630-07

TRIBUNALE di ROMA
sezione XIII civile
ORDINANZA

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti, osserva:

Si ritiene che in relazione all'istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.

Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un'ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per entrambe.

Il Giudice pertanto si astiene dal disporre, come richiesto dai convenuti, la convocazione del consulente tecnico di ufficio, o la rinnovazione della consulenza, così come l'ammissione delle prove orali, rinviando ad un eventuale prosieguo la questione.

Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi.

Lo si dice in quanto la condizione postulata dall'art.185 bis (come introdotto dall'art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 convertito nella l.9.8.2013 n.98) della esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, trova il suo fondamento logico nell'evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall'inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell'esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare.

Anche la natura ed il valore della controversia in un'accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata.

La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio *tempus regit actum*, è applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore.

In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.

Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.

Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall'ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all'interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato. Non in questo caso, fosse altro per motivo attinente alla fase nella quale si trova la causa.

Alle parti si assegna termine fino alla data dell'udienza per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta. Viene infatti fissata un'udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire al Giudice l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91¹ e 96 III°² c.p.c. .

Il sequestro conservativo disposto a carico di omissis va revocato, non sussistendone, allo stato degli atti, i presupposti.

P.Q.M.

- REVOCA il sequestro conservativo trascritto a favore di Omissis ed a carico di Omissis in data 14.3.2008 reg.gen.32102 e reg.part.16638 e ne ordina la cancellazione al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma;
- INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice trascrive in calce; concedendo termine fino alla data dell'udienza;
- INVITA i difensori delle parti ad informare tempestivamente i loro assistiti della presente ordinanza;
- RINVIA all'udienza del 30.1.2014 h.10 per quanto di ragione.-

Roma lì 23.9.2013 Il Giudice

dott. cons. Massimo Moriconi

PROPOSTA FORMULATA dal GIUDICE ai SENSI dell'ART.185 bis cpc

Il Giudice,

letti gli atti della causa,

ritenuto opportuno,

considerato che talune indubbie lacune probatorie devono gravare su chi, anche se convenuto, ne è onerato per il principio di prossimità dei fatti da provare (es. cartella clinica lacunosa);

¹ Art.91 co.1° seconda parte cpc : “ *se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92*”.

² Art.96 III° cpc: “*in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata*”.

mentre per altra parte sussistono carenze di prova documentale a carico dell'attrice, dovendosi quanto a quella orale, prestare la dovuta attenzione al contenuto della sentenza penale emessa nei confronti dei convenuti all'esito di un dibattimento nel quale sono stati sentiti i protagonisti (parti e testi) della vicenda;

P R O P O N E

il pagamento a favore di ed a carico di con manleva da parte della compagnia di assicurazione , della somma di €45.000,00 oltre ad €12.000,00 più accessori per compensi, ed il pagamento delle spese di consulenza tecnica di ufficio. Compensazione delle spese fra omissis e omissis.

Il Giudice

<http://www.banchedati.ilsole24ore.com/EstrazioneDoc.do?product=BIG&doctype=HTML&iddoc=SS20131002029IAA>

Il Sole 24 Ore, 2.10.2013

Marco Marinaro

Doppio “richiamo” per chiudere la lite

Il giudice concede due mesi per conciliare sulla base di una proposta; senza l'accordo mediazione obbligatoria

Due mesi per trovare un accordo sulla base della proposta formulata dal giudice. E, se questo non accade, 15 giorni per depositare presso un organismo la domanda di mediazione. È questo il percorso a tappe verso la soluzione conciliativa della lite delineato dal tribunale di Roma (giudice Moriconi) con l'ordinanza depositata il 30 settembre, che applica le disposizioni sulla mediazione modificate dal decreto legge del fare (Dl 69/2013).

Il giudice rileva che la controversia «*non ha fatto emergere questioni di diritto complesse*», né «*dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi*». È quindi soddisfatta la condizione dell'«*esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto*», richiesta dall'articolo 185-bis del Cpc per permettere di formulare la «*proposta transattiva o conciliativa*». Ma il giudice non si limita a elaborare la proposta. Piuttosto, pone quale opzione necessaria ma subordinata al mancato accordo l'ordine di mediazione: cioè dispone che le parti procedano in sede di mediazione stragiudiziale a cercare una soluzione negoziale alla lite. L'ordinanza informa inoltre le parti che l'esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda e richiama le sanzioni previste dall'articolo 8, comma 4-bis, del decreto legislativo 28/2010, che colpiscono chi non partecipa senza giustificato motivo al procedimento di mediazione: il fatto che il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio; e l'obbligo di versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Infine, il giudice fissa un'udienza alla quale, come si legge nell'ordinanza, «*in caso di accordo le parti potranno anche non comparire*»; mentre, se non si accordano, «*potranno in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire al giudice l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti*». L'ordinanza allarga gli orizzonti dei nuovi strumenti conciliativi collocando il giudice in una posizione di sostanziale "facilitatore" di accordi conciliativi, con un chiaro intento deflativo del contenzioso arretrato, anche perché si tratta di meccanismi immediatamente applicabili a tutti i processi civili pendenti. Là dove sussistono i sintomi per una composizione negoziale il legislatore chiama il giudice a sostenere con la sua autorevolezza tale percorso, sia esso giudiziale sia esso stragiudiziale.